

156.2 -bis.(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale)

TITOLO IV Del processo di esecuzione Capo I Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale - Art. 156.2 -bis.(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale)

Art. 156.2 -bis.(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale)

1. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.
2. La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello